

Terzo settore, gestori a responsabilità ampia

Pagina a cura di Gabriele Sepio

DIRITTO DELL' ECONOMIA La disciplina si avvicina sempre di più a quella delle società di capitali. Chi guida un Ets dovrà fare attenzione anche al conflitto di interessi. Responsabilità rafforzata per gli organi di amministrazione e controllo degli enti del Terzo settore (Ets) più strutturati. Su questo aspetto è intervenuto il Dlgs 117/17 (Codice del terzo settore, Cts) per assicurare maggiore trasparenza nella gestione del patrimonio e definire le responsabilità dei soggetti che rivestono cariche di amministrazione e controllo all' interno dell' ente, con una disciplina che si avvicina sempre di più a quella delle società di capitali. Responsabilità degli amministratori. Per l' organo amministrativo, si passa dalla generica responsabilità prevista dall' articolo 18 del Codice civile in tema di mandato (cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia), a quella "professionale" tipica delle società per azioni. In particolare, la diligenza degli amministratori dovrà essere parametrata alla natura dell' incarico e alla specifica competenza del soggetto. Le scelte gestorie, inoltre, dovranno essere sempre informate e ponderate: tutti gli amministratori sono solidamente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto tutto il possibile per impedirne il compimento o eliminarne/attenuarne le conseguenze dannose. Ciò significa che per gli enti più strutturati e con maggiori responsabilità verso terzi, sarà opportuno dotarsi di amministratori consapevoli delle dinamiche dell' ente e in grado di verificare la correttezza degli atti compiuti. Chi amministra un Ets dovrà fare attenzione anche al conflitto di interessi, sia nei confronti dei terzi (per i contratti conclusi da chi ha la rappresentanza dell' ente), sia dell' ente stesso (per le decisioni assunte in seno al Cda). Per queste ipotesi il Dlgs 117/17 rinvia alle norme sulle società a responsabilità limitata (articolo 2475-ter del Codice civile), che prevedono, nel primo caso, l' annullabilità del contratto se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo (a prescindere dall' esistenza di un danno per l' ente); nel secondo, la possibilità di impugnare la delibera per gli altri amministratori (e, ove presenti, i sindaci e i



revisori), laddove sia stata presa con il voto determinate dell' amministratore in conflitto e abbia arrecato un danno patrimoniale alla società. Gli amministratori avranno anche un ruolo di garanzia sull' osservanza degli obblighi e divieti previsti dalle nuove disposizioni: si pensi al rispetto del minimo patrimoniale negli enti con personalità giuridica o al divieto di distribuzione di utili. Tutte ipotesi che di frequente fanno scattare la responsabilità dei rappresentanti legali dell' ente, i quali, per non correre rischi potrebbero valutare l' adozione del modello di cui al Dlgs 231/2001 (si veda l' articolo nella pagina). Responsabilità dell' organo di controllo

Responsabilità e competenze specifiche anche per l' organo di controllo, previsto solo in caso di superamento di puntuali limiti dimensionali (articolo 30 Cts). Per garantire un' effettiva vigilanza sulla gestione, i suoi componenti dovranno possedere gli stessi requisiti di onorabilità e indipendenza previsti per i sindaci di società per azioni dall' articolo 2399 del Codice civile (non essere interdetti/inabilitati/falliti, non avere rapporti di parentela con gli amministratori dell' ente e non essere legati all' ente da rapporti di lavoro o consulenza). Inoltre, almeno un membro dell' organo dovrà appartenere a una delle categorie richiamate dall' articolo 2397 del Codice civile (revisore legale, commercialista, avvocato, consulente del lavoro, professore in materie economiche o giuridiche). Oltre al classico controllo contabile e di legalità sulla gestione, l' organo di controllo dovrà monitorare sull' osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alle attività esercitabili e al divieto di distribuzione di utili, nonché attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida emanate per la sua redazione. A tal fine, i sindaci potranno effettuare atti di ispezione individuali o chiedere informazioni agli amministratori su determinati affari. Accanto a questi poteri sono previste maggiori responsabilità. A prescindere dal numero dei suoi componenti, l' organo di controllo è responsabile per la propria attività di vigilanza nei confronti dell' ente, del fondatore, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi (articolo 28 del Cts). © RIPRODUZIONE RISERVATA.